FRANCIA

Cour de cassation, *Assemblée plénière*, n. 24-50.028 del 3 luglio 2026 [Riconoscimento di decisioni giurisdizionali straniere relative alla maternità surrogata praticata in un altro paese]

22/09/2026

Con *sentenza del 3 luglio 2026* l'*Assemblée plénière* della *Cour de cassation* è ritornata sulla questione del riconoscimento in Francia di una decisione giurisdizionale straniera relativa a una maternità surrogata praticata in un altro paese.

La decisione dell'Assemblée plénière trae origine da una maternità surrogata praticata in Canada: con decisione del 29 marzo 2011, la *Superior Court of Justice* dell'Ontario individuò i genitori del bambino nel genitore biologico, coi cui gameti era avvenuto il concepimento, e nel genitore d'intenzione, disponendo inoltre la formazione di un atto di nascita con quei contenuti. In Francia le decisioni dei giudici stranieri relative allo stato delle persone sono riconosciute automaticamente; tuttavia, il giudice ne verifica la conformità al diritto internazionale privato nel caso in cui questa venga contestata. Nella circostanza, la *Cour d'appel* di Parigi si è limitata a verificare il rispetto dell'ordine pubblico internazionale sotto il profilo procedurale (*ordre public international de procédure*).

La *Cour* ha passato in rassegna tre ipotesi: quella del mancato riconoscimento della sentenza straniera, quella del riconoscimento parziale e quella del riconoscimento pieno. Nel primo caso, il genitore biologico e il genitore d'intenzione non avrebbero alcuna possibilità di ottenere la trascrizione, sia pure parziale, dell'atto di nascita straniero. A quel punto, l'adozione da parte del genitore biologico sarebbe resa impossibile dalla regola che impedisce che un bambino sia adottato da un suo ascendente. Nel secondo caso, l'*exequatur* parziale della sentenza straniera, pur consentendo il riconoscimento del legame di filiazione nei confronti del genitore biologico – ma non di quello d'intenzione – porterebbe a stravolgere la sentenza stessa, che ha instaurato un rapporto di filiazione sulla base di un progetto parentale comune, all'esito di un esame complessivo della situazione. Ragioni pratiche e la necessità di tenere conto dell'interesse del minore fanno propendere per il pieno riconoscimento della decisione straniera, con l'avvertenza che l'*art. 47 del Codice civile*, novellato nel 2021, «consente al giudice di procedere a un sindacato giurisdizionale effettivo» (n. 23), che può toccare qualsiasi violazione dell'ordine pubblico internazionale, sia procedurale sia di merito, emergente dall'istruttoria: la presenza del controllo giurisdizionale risponde ad alcune preoccupazioni del legislatore, attinenti al traffico di minori, alla violazione delle regole in tema di adozione internazionale e alla necessità di prendere in considerazione l'interesse superiore del minore.

L'*Assemblée plénière* ha perciò rigettato il parere del Procuratore generale, secondo cui «il divieto, vigente in Francia, della maternità surrogata dovrebbe condurre a rifiutare il riconoscimento per contrarietà della decisione [straniera] alla concezione francese dell'ordine pubblico internazionale sul piano del merito (*ordre public international de fond*)» (n. 8). La *Cour*, pur riconoscendo che le disposizioni civili e penali che vietano la maternità surrogata esprimono un principio essenziale del diritto francese, ha ricordato la necessità di tutelare i diritti discendenti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo: a tal fine, è stata richiamata la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, secondo cui il fatto che la maternità surrogata a livello nazionale sia vietata non è decisivo, di per sé, per impedire l'instaurazione di un rapporto di filiazione fra il bambino e i genitori d'intenzione.

La decisione è consultabile a questo *link*.

Giacomo Delledonne